

**UTILIZZAZIONE DI INDIRIZZO AGRONOMICO
DELLE ACQUE REFLUE DI CANTINA
FINALIZZATA ALLA VEICOLAZIONE DI PRODOTTI FITOSANITARI**
(D.G.R. 9.11.2009, n° 33-12520)

<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2009/48/siste/00000293.htm>

L'*utilizzazione di indirizzo agronomico* è la gestione delle acque reflue di cantina dalla loro produzione all'utilizzo finalizzato a veicolare i prodotti fitosanitari, impiegando tali acque reflue per la preparazione della miscela fitoiatrica, come solvente del formulato commerciale contenente i prodotti fitosanitari. Tale pratica contribuisce al risparmio idrico e concorre a promuovere l'economia circolare in agricoltura.

Base legale

D.M. 25 febbraio 2016, art.15, comma 4 (ex 7 aprile 2006, art. 11, comma 4)

“Per le acque reflue disciplinate dal presente decreto si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora consentite, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti”

Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R (art. 16, comma 2)

“E' ammesso l'utilizzo agronomico delle acque reflue finalizzato a veicolare prodotti fitosanitari o fertilizzanti, da effettuarsi sulla base di norme tecniche dettate con apposito provvedimento della Giunta regionale”

D.G.R. 9 novembre 2009, n. 33-12520 (BUR 3 dicembre 2009, n. 48)

Norme tecniche per l'utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari

Cosa sono le acque reflue di cantina?

Sono le acque derivanti dal lavaggio di attrezzature e impianti utilizzati nel processo di vinificazione, quali ad esempio presse enologiche, torchi idraulici, fermentini, vasi vinari.

Quali acque posso usare nelle miscele fitoiatriche?

Possono essere destinate alla veicolazione di prodotti fitosanitari le acque reflue di cantina provenienti dai cicli produttivi:

- di aziende dedite alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione delle uve, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia, a qualunque titolo, la disponibilità;
- di aziende agroalimentari appartenenti al settore vitivinicolo che producono quantitativi di acque reflue, contenenti sostanze naturali non pericolose, **non superiori a 4000 metri cubi annui.**

Sono escluse le acque derivanti dai processi enologici speciali (regolamento regionale 10/R/2007, art. 16, comma 1, lett. e))

Per quali miscele fitoiatriche posso usare tali acque?

In considerazione della necessità di verificare la concentrazione degli eventuali residui di sostanze impiegate nelle pratiche di lavaggio delle attrezzature e impianti utilizzati nel processo di vinificazione e, più in generale, di effettuare una valutazione del rischio sanitario, in particolare per le acque reflue destinate ai trattamenti fitoiatrici sul prodotto edibile, l'utilizzo delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, in attesa dei risultati della suddetta valutazione, è ammesso esclusivamente:

- per i trattamenti **diserbanti**;
- per i trattamenti fitoiatrici sulla pianta **fino alla fase fenologica della fioritura**.

Quali sono gli obblighi amministrativi?

L'utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari:

- è soggetta a **comunicazione preventiva**, ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2007 (vedi sotto).
- deve essere annotata nel registro dei trattamenti (cosiddetto "**quaderno di campagna**") previsto all'art. 16 del d.lgs. 14 agosto 2012, n. 150, integrando le informazioni ivi contenute con l'indicazione dei volumi (metri cubi) utilizzati.
- il **trasporto** deve rispettare gli obblighi di cui all'all. III del regolamento regionale 10/R/2007.

Come e quando trasmetto la Comunicazione?

Nelle more dell'adeguamento della procedura informatica, la Comunicazione semplificata va trasmessa via PEC all'Ente territoriale di competenza **prima dell'avvio delle operazioni in campo o della cessione / acquisizione** ai seguenti indirizzi PEC:

ALESSANDRIA	protocollo.generale@cert.provincia.alessandria.it
ASTI	provincia.asti@cert.provincia.asti.it
BIELLA	protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it
Città Metropolitana di Torino	protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
CUNEO	protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
NOVARA	protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it
VERBANIA	protocollo@cert.provincia.verbania.it
VERCELLI	presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

ATTENZIONE! Indicare il seguente oggetto per la PEC

OGGETTO: ACQUE REFLUE DI CANTINA

Comunicazione semplificata del produttore che utilizza in proprio le acque reflue di cantina

Il sottoscritto
nato a (prov.....) il, legale rappresentante dell'azienda
agricola (CUAA,
P.IVA con sede legale in
.....

DICHIARA

- di produrre acque reflue di cantina per complessivi metri cubi annui.
- di voler utilizzare le acque reflue di cantina prodotte per fini fitoiatrici sui terreni di cui ha la titolarità d'uso, come dettagliati nel Fascicolo aziendale.
- di disporre delle necessarie strutture/attrezzature per lo stoccaggio delle acque reflue nel periodo intercorrente tra la produzione e l'utilizzazione.
- di annotare ciascun intervento di utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina, finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari, nel registro dei trattamenti (cosiddetto "quaderno di campagna") previsto dall'art. 42, comma 3, lettera b) del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290, integrando le informazioni ivi contenute con l'indicazione dei volumi di acqua reflue di cantina utilizzati.
- di essere a conoscenza che, al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, ha l'obbligo di disporre della documentazione del trasporto prevista all'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007.

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Comunicazione semplificata dell'utilizzatore che acquisisce acque reflue di cantina da terzi

Il sottoscritto
nato a (prov.....) il, legale rappresentante dell'azienda
agricola (CUAA,
P.IVA con sede legale in
.....

DICHIARA

- di acquisire acque reflue di cantina per complessivi metri cubi annui dall'azienda agricola (CUAA, P.IVA)
- di voler utilizzare le acque reflue di cantina prodotte per fini fitoiatriche sui terreni di cui ha la titolarità d'uso, come dettagliati nel Fascicolo aziendale.
- di annotare ciascun intervento di utilizzazione di indirizzo agronomico delle acque reflue di cantina, finalizzata alla veicolazione di prodotti fitosanitari, nel registro dei trattamenti (cosiddetto "quaderno di campagna") previsto dall'art. 42, comma 3, lettera b) del d.p.r. 23 aprile 2001, n. 290, integrando le informazioni ivi contenute con l'indicazione dei volumi di acqua reflue di cantina utilizzati.
- di essere a conoscenza che, al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, ha l'obbligo di disporre della documentazione del trasporto prevista all'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007.

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma

Comunicazione semplificata del produttore che cede acque reflue di cantina a terzi

Il sottoscritto
nato a (prov.....) il, legale rappresentante dell'azienda
agricola (CUAA,
P.IVA con sede legale in
.....

DICHIARA

- di produrre acque reflue di cantina per complessivi metri cubi annui.
- di cedere le acque reflue di cantina prodotte per complessivi metri cubi annui all'azienda agricola (CUAA, P.IVA
- di disporre delle necessarie strutture/attrezzature per lo stoccaggio delle acque reflue nel periodo intercorrente tra la produzione e la cessione.
- di essere a conoscenza che, al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, ha l'obbligo di disporre della documentazione del trasporto prevista all'allegato III del regolamento regionale 10/R/2007.

Allega copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Firma